

## Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086

Numero 24

Data 28/12/2023

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

**Originale** 

# Verbale di deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il 28 Dicembre 2023, alle ore 10.30 nella Residenza Municipale

# IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. Attilio Maria Gabriele CARNABUCI

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.a Antonella CARDAMONE

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi ed in conformità dell'articolo 42 del D. Lgs n° 267/2000.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Consiglio Comunale

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14-20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9:

**VISTO** il comma 741, let. c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purché previsto dal regolamento IMU del comune.

**RICHIAMATO** il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1092, della Legge 30/12/2018 n. 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

**VISTO** il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### **CONSIDERATO**

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- che ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
  - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
  - Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019;

**VISTO** il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo

fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

**CONSIDERATO**, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

**CONSIDERATO** che la Legge n. 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'art. 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019, che "fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".
- all'art. 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- all'art. 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- all'art. 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.	0,60%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Terreni agricoli (ove non esenti)	1,06%	
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 avendo ivi costituito la propria residenza	1,01%	
Abitazioni classificate nel gruppo da A/1 a A/9 concesse in locazione, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario ed alle relative pertinenze di tali tipologie di immobili	1,06%	
Immobili di categoria D/5 (Istituti di Credito, cambio e assicurazioni con fini di lucro)	1,06%	
Unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive.	1,01%	
Aree edificabili	1,06%	
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%	

#### VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

- tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

## VISTI ed applicati:

- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del CONSIGLIO COMUNALE all'approvazione del presente atto;

#### **DELIBERA**

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2024**, così come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.	0,60%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Terreni agricoli (ove non esenti)	1,06%	
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 avendo ivi costituito la propria residenza	1,01%	

Abitazioni classificate nel gruppo da A/1 a A/9 concesse in locazione, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario ed alle relative pertinenze di tali tipologie di immobili	1,06%
Immobili di categoria D/5 (Istituti di Credito, cambio e assicurazioni con fini di lucro)	1,06%
Unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive.	1,01%
Aree edificabili	1,06%
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'art 53 della Legge 388/2000 e dell'art. 138;
- 3) Di dare atto che per effetto dell'applicazione della presente deliberazione, il gettito IMU previsto a favore del Comune è a pari ad euro 2.500.000,00, tenuto conto anche delle risultanze derivanti dal prelievo riguardante la quota di alimentazione del FSC e la quota di riparto spettante al Comune, derivante dal FSC.
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;
- 5) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di loro competenza a voler provvedere alla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione definisce l'assetto delle aliquote IMU per l'anno 2024;
- 7) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tributi per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Di DICHIARARE con i poteri del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile

6/12/2023 Maria Carla Cordoni - Ufficio Tributi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 24

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2023 II Responsabile di Settore

Cordoni Maria Carla

Parere Contabile —

Ufficio Contabilita e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2023 Responsabile del Servizio Finanziario

Cordoni Maria Carla



## Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI

Provincia di LODI Codice 11086 Consiglio Comunale

Numero 24

Data 28/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.Attilio Maria Gabriele CARNABUCI IL SEGRETARIO GENERALE Dott.a Antonella CARDAMONE



## Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086

Numero	Data
24	28/12/2023

Oggetto:IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 12/01/2024 al 27/01/2024 ed è divenuta esecutiva il 22/01/2024.

Il Segretario Generale

Dott.a Antonella CARDAMONE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: